

Deliberazione 15 giugno 2000

Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico (deliberazione n. 108/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 15 giugno 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, tra l'altro, che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa un corrispettivo la cui misura è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti in capo al Gestore medesimo dal comma 12 dello stesso articolo 3;
 - l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità, siano altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che, inoltre, la quota parte del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;
 - con delibera 11 maggio 1999, n. 65/99, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di propria competenza come previsti all'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/99 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;
 - l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, ha individuato quali oneri generali afferenti al sistema elettrico: la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non

recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica; i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti; i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dall'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

- ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'entrata in vigore delle maggiorazioni dei corrispettivi di vettoriamento è stata rinviata a successiva deliberazione da assumersi in relazione ai decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- Visti:
 - gli articoli 45 e 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;
 - gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
 - l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 - l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
 - l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- Viste:
 - la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- Visti:
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999);
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);
- Viste:
 - la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);
 - la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
- Considerato che:
 - con la deliberazione n. 70/97 sono state istituite, tra l'altro, le componenti tariffarie denominate A2 e A3, nonché i relativi conti di gestione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), per la copertura, rispettivamente, degli oneri connessi alla sospensione ed all'interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, e degli oneri connessi all'incentivazione della nuova produzione da fonti rinnovabili ed assimilate;
 - dall'1 gennaio 2000, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99, i clienti del mercato vincolato corrispondono le componenti tariffarie: A2, per il finanziamento degli oneri connessi alla sospensione e all'interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura; A3, per il finanziamento dei contributi riconosciuti alla nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; A4, per il finanziamento delle componenti tariffarie compensative dei regimi tariffari speciali; A5, per il finanziamento dell'attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico;

- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 39/00, a partire dal secondo bimestre 2000, il gettito della componente tariffaria A2, di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99, è destinato al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività a queste connesse e conseguenti;
 - con la deliberazione n. 53/00 sono stati, tra l'altro, istituiti presso la Cassa conguaglio: il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente A4 della tariffa elettrica; il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che incorpora il Conto per il rimborso all'Enel Spa di oneri relativi ad attività nucleari residue, di cui all'articolo 5, comma 5.2, lettera b), della deliberazione n. 58/98, e che viene utilizzato per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti; il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica;
 - a seguito della determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, alcune infrastrutture di rete precedentemente attribuite all'attività di generazione sono state attribuite alla rete di trasmissione nazionale, determinando una variazione dei costi dell'attività di trasmissione rispetto a quelli riconosciuti per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti nella deliberazione n. 13/99;
 - per la determinazione dei parametri dei vincoli tariffari a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, di cui alla deliberazione n. 204/99, nonché delle componenti dei corrispettivi di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relative al trasporto dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione n. 205/99, sono state utilizzate stime del costo del capitale e dell'energia elettrica transitante sulle reti di trasmissione e di distribuzione aggiornate rispetto a quelle utilizzate per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99;
 - i corrispettivi di potenza, di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 13/99, riflettono, tra l'altro, anche i costi riconosciuti per l'attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;
 - l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99, prevede che alle tipologie di utenza di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione, relative, rispettivamente, alle forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e alle forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 sono applicate sia con aliquote espresse in lire/cliente per anno, sia con aliquote espresse in lire/kWh;
- Ritenuto che:
 - sia necessario adeguare il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi di dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo

- n. 79/99, tenendo conto degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e della nuova struttura delle aliquote delle componenti tariffarie A prevista dall'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99;
- al fine di evitare discriminazioni tra utenti del mercato vincolato ed utenti del mercato libero nelle condizioni di accesso ed uso delle reti di trasmissione e di distribuzione, sia necessario modificare i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99 rendendoli coerenti con i parametri dei vincoli tariffari a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e con le componenti dei corrispettivi di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relative al trasporto dell'energia elettrica;
 - la struttura delle componenti tariffarie A risulta penalizzante per i clienti appartenenti alle tipologie di utenza di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 204/99, caratterizzati da ridotti consumi di energia elettrica per effetto del pagamento di corrispettivi unitari espressi in lire/cliente per anno in aggiunta ai corrispettivi unitari espressi in lire/kWh, e che, pertanto, sia opportuno prevedere che alle forniture con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW siano applicate, con riferimento alle componenti tariffarie A2, A3 ed A5, solo aliquote espresse in lire/kWh pari a quelle previste per la tipologia di utenza di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 204/99, relativa a forniture in bassa tensione per usi domestici;
 - sia opportuno prevedere che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali che svolgono attività ad alto consumo di energia sia definita in misura decrescente applicando una riduzione del 40% dell'aliquota espressa in lire/kWh per i consumi in eccesso ad 8 GWh/mese, tenendo conto dei regimi tariffari speciali previsti dalla normativa vigente, e che tale riduzione dell'aliquota debba applicarsi anche ai clienti finali, caratterizzati dai medesimi livelli di consumo, appartenenti al mercato vincolato;
 - a seguito degli interventi di cui ai due precedenti alinea, sia necessario modificare i valori delle componenti tariffarie A al fine di assicurare la copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) l'alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- b) l'altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

- c) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) l'avviamento è un periodo durante il quale i corrispettivi di potenza relativi ad eventuali prelievi e/o immissioni di potenza effettuati in eccesso rispetto alla potenza attiva contrattualmente impegnata sono addebitati in misura ridotta rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99;
- e) la bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- f) il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/99, di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
- g) il complesso di misura è l'insieme dei contatori, degli eventuali trasformatori di misura che li alimentano e dei relativi cavetti di connessione;
- h) il decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999;
- i) il decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- j) la deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;
- k) la deliberazione n. 194/99 è la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 194/99;
- l) il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
- m) il dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
- n) il disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili è il fuori servizio forzato di uno o più elementi di rete il cui verificarsi è accertato dal gestore della rete interessata dal disservizio medesimo;
- o) la distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione ad alta, media e bassa tensione;
- p) l'elemento di rete è un insieme di componenti elettrici individuato in base a criteri funzionali per il servizio di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica;
- q) l'energia elettrica vettoriabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata nei punti di consegna e riconsegna;
- r) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;
- s) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del

- provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;
- t) la gestione della rete è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
 - u) il gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna, ovvero nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata, è prevista al momento della stipula o del rinnovo del contratto di vettoriamento la maggiore energia vettoriabile per la durata del contratto medesimo;
 - v) il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone la proprietà, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima;
 - w) il gestore della rete di trasmissione nazionale è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
 - x) gli impianti alimentati da fonti assimilate sono quelli che utilizzano fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, come definite all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali risulta soddisfatta la condizione tecnica per l'assimilabilità prevista dal titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, e successive modificazioni e integrazioni;
 - y) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono quelli che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
 - z) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili sono quelli che utilizzano le risorse geotermiche, l'energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché l'energia idraulica, esclusi in quest'ultimo caso gli impianti ad acqua fluente;
 - aa) la manutenzione programmata degli elementi di rete è l'insieme delle operazioni e degli interventi, programmati a scadenza regolare, finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli elementi di rete, tenendo conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni;
 - bb) la media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
 - cc) l'ora fissa è il periodo di 60 minuti primi avente inizio al minuto 00 di un'ora;
 - dd) il periodo di 15 minuti primi fissi è un periodo di 15 minuti primi avente inizio al minuto 00, o al minuto 15, o al minuto 30, o al minuto 45, di un'ora;
 - ee) il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto;
 - ff) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - gg) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - hh) il punto di riconsegna di emergenza è il punto di riconsegna utilizzato al fine di consentire l'alimentazione di utenze nei casi in cui, a causa di disservizi di rete

- per cause accidentali ed imprevedibili o per interventi di manutenzione programmata sulla stessa, non sia possibile effettuare la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata attraverso un altro punto di riconsegna, indicato come principale e localizzato nello stesso sito;
- ii) la rete con obbligo di connessione di terzi è una rete i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
 - jj) la rete di trasmissione nazionale è la rete determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - kk) il richiedente è il soggetto che presenta richiesta di vettoriamento dell'energia elettrica;
 - ll) lo scambio è la modalità di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente;
 - mm) i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete;
 - nn) il sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;
 - oo) il sito è un insieme di punti di consegna e/o di riconsegna che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
 - pp) la trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
 - qq) il vettoriamento è il servizio di trasporto a mezzo delle reti interconnesse dell'energia elettrica attiva da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna.

Articolo 2

Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete

- 2.1 Il presente articolo sostituisce l'articolo 13 della deliberazione n. 13/99.
- 2.2 Ai corrispettivi di vettoriamento si applicano le maggiorazioni A2, A3, A4 ed A5, di qui in poi denominate "maggiorazioni", nella misura indicata dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Le aliquote delle maggiorazioni sono espresse in:

- a) lire/cliente per anno con riferimento a ciascun punto di riconsegna;
 - b) lire/kWh con riferimento all'energia elettrica riconsegnata.
- 2.3 Nel caso in cui un punto di riconsegna sia interessato anche da un contratto di prelievo di energia elettrica ad altro titolo, le maggiorazioni si applicano limitatamente alle aliquote di cui al precedente comma 2.2, lettera b).
- 2.4 Il gestore contraente versa l'ammontare delle maggiorazioni, fatturate in ciascun bimestre, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre.
- 2.5 Nel caso dell'energia elettrica autoprodotta a mezzo di impianti collegati in parallelo con la rete ed autoconsumata, anche parzialmente, nello stesso sito, come definito dalla deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, senza che sia richiesto un prelievo di energia elettrica a qualsiasi titolo, le maggiorazioni si applicano limitatamente alle aliquote espresse in lire/cliente per anno.
- 2.6 Nel caso di cui al precedente comma 2.5, il gestore contraente addebita le maggiorazioni al corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici riferito agli impianti di produzione dell'energia elettrica autoconsumata nel sito e versa l'ammontare di tali maggiorazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre.
- 2.7 In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2.4 e 2.6, a partire dalla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e dei relativi diritti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora gestore contraente, è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto, il gettito relativo alla maggiorazione A3.
- 2.8 A partire dalla data di cui al precedente comma 2.7, la Cassa conguaglio per il settore elettrico versa al gestore della rete di trasmissione nazionale la differenza tra i costi da questi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, dello medesimo decreto legislativo. Tale versamento avviene entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di idonea documentazione attestante la sussistenza della suddetta differenza secondo modalità definite dalla stessa Cassa.
- 2.9 Le aliquote delle maggiorazioni espresse in lire/cliente per anno sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici le aliquote unitarie annuali con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale.
- 2.10 Ai vettoriamenti di energia elettrica con durata inferiore al mese si applica una quota delle aliquote delle maggiorazioni espresse in lire/cliente per anno pari, per ogni giorno solare, ad un trecentosessantacinquesimo del valore unitario annuale.
- 2.11 Le maggiorazioni non si applicano nel caso di:
- a) vettoriamento internazionale quando il punto di riconsegna non sia localizzato sul territorio nazionale;

b) vettoriamento di energia elettrica fornita ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa.

2.12 Nel caso di vettoriamento dell'energia elettrica consegnata per le destinazioni di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successive modificazioni ed integrazioni, le maggiorazioni si applicano nella misura indicata dalla tabella 9 allegata alla medesima deliberazione.

Articolo 3

Modificazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99

3.1 La tabella 2 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di altissima e alta tensione (lire/kW/ora)

	Fasce orarie			
	F1	F2	F3	F4
Corrispettivi	15,9	10,6	7,3	3,8

3.2 La tabella 3 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di media e bassa tensione per km di distanza (lire/kW/ora)

Bassa tensione	47,7
Media tensione	0,73

Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di bassa tensione è quindi pari a 47,7 lire/kW/ora

Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di media tensione è quindi pari a 14,6 lire/kW/ora

3.3 La tabella 4 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi di potenza per le trasformazioni di tensione (lire/kW/ora)

Da alta/altissima a media tensione o viceversa	2,5
Da media a bassa tensione o viceversa	9,3

3.4 La tabella 5 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi per l'uso del sistema

Servizi dinamici (lire/kW potenza nominale/anno)	2.600
Regolazione di tensione (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Dispacciamento (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Misura - altissima tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - alta tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - media tensione (lire/anno)	1.176.000
Misura - bassa tensione (lire/anno)	151.000
Riserva di potenza (lire/kW/anno)	13.200

Articolo 4

Modificazione delle componenti tariffarie A di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99

- 4.1 Alle tipologie di utenza di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 sono applicate unicamente con aliquote espresse in lire/kWh pari a quelle previste per la tipologia di utenza di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione.
- 4.2 Per le tipologie di utenza, diverse da quelle in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%.
- 4.3 Quanto previsto al precedente comma 4.2 si applica all'energia elettrica:
- a) ceduta alle utenze sottese eccedente i limiti previsti dall'articolo 45 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;
 - b) ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 - c) ceduta dall'Enel Spa alla società Terni Spa e sue aventi causa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
 - d) fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario a decorrere dall'1 gennaio 2006, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
 - e) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Articolo 5

Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC e delle maggiorazioni

- 5.1 Le componenti tariffarie A ed UC e le maggiorazioni non si applicano all'energia elettrica consumata dai soggetti giuridici che svolgono le attività di:
- a) trasmissione e dispacciamento;
 - b) distribuzione;
 - c) vendita ai clienti del mercato vincolato
- per gli usi direttamente connessi allo svolgimento di tali attività, ivi inclusi gli usi di illuminazione.
- 5.2 La deroga di cui al precedente comma 5.1 si applica anche ai soggetti giuridici nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.
- 5.3 Le componenti tariffarie A ed UC e le maggiorazioni si applicano all'energia elettrica consumata dai soggetti giuridici di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 per gli usi diversi da quelli direttamente connessi allo svolgimento delle loro attività. A tal fine i soggetti interessati comunicano bimestralmente alla Cassa conguaglio per il settore elettrico i quantitativi di energia elettrica assoggettati alle componenti tariffarie e alle maggiorazioni, le aliquote applicate ed effettuano i relativi versamenti entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 della presente deliberazione si applicano a decorrere dall'1 luglio 2000.
- 6.2 Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione l'articolo 1 della deliberazione n. 13/99 è abrogato.
- 6.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 15 giugno 2000

Il presidente: P. Ranci